



Città di Randazzo

II SETTORE
URBANISTICA

ORDINANZA N. 4 DEL 28 MAG 2024

IL CAPO SETTORE

VISTA la relazione di sopralluogo dell'11/03/2024, prot. 5278, redatta dai tecnici di questo Settore intervenuti a supporto del Comando della Polizia Municipale, dalla quale si rileva che in (*Omissis*), su un'area distinta in catasto (*Omissis*), ricadente all'interno del vincolo "aree Fiumi 150 m." art. 142, lett. c. del D.lgs. 42/2004 del Piano Paesaggistico Regionale in zona con livello di tutela 1 ed in zona sismica soggetta all'art. 93 del D.P.R. 380/2001, di proprietà dei sigg. (*Omissis*), si sono rilevati i seguenti lavori abusivi:

- costruzione di una tettoia con struttura in acciaio su pilastri aventi le seguenti dimensioni cm. 10 x cm. 15, la copertura strutturalmente realizzata con una capriata in acciaio parzialmente coperta, nella falda ad ovest, con lamierino grecato. La predetta tettoia è stata realizzata in aderenza ad un fabbricato a 3 elevazioni f.t.; i pilastri in acciaio del manufatto risultavano ancorati (imbullonati), dal lato ovest su un muretto in cls alto m. 0,55 dello spessore di m. 0,20 mentre dal lato esta ancorati, (imbullonati) al suolo, la struttura ha le dimensioni di m. 12,00 x m. 8,00 e un'altezza di m. 3,85 circa, in elevazione l'ancoraggio ai nodi è stato realizzato con saldatura.

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 9 della L.R. 7/2019, prot. 5647 del 27/03//2024 notificata in data 02/04/2024;

TENUTO CONTO che le opere descritte nella citata relazione di sopralluogo risultano realizzate in assenza del Permesso di Costuire previsto dall'art. 31 del D.P.R. 380/2001 ed in assenza di autorizzazione del Genio Civile di cui all'art. 93 del DPR 380/01, nonché del prescritto Nulla Osta della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania, richiesti dalla normativa vigente e quindi da ritenere abusivamente realizzate dai committenti sigg. (*Omissis*), nati a (*Omissis*), rispettivamente, il (*Omissis*), entrambi ivi residenti in via (*Omissis*);

VISTO il D.P.R.380/2001 così come recepito dalla L.R. 16 del 10/08/2016 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 13/08/2020 n. 19;

VISTA la L.R. 06/08/2021 n. 23;

VISTI gli art. 1 e 9 del Regolamento Edilizio;

VISTO il Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.

VISTO l'art. 31 del D.P.R. 380/2001;

VISTA la circolare dell' A.R.T.A n. 3 del 28/05/2015, con al quale viene introdotta l' applicazione della sanzione prevista dall'art. 4-bis, introdotto dall'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, con particolare riguardo alla "sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro" da comminarsi a carico del responsabile dell'abuso che risulti inadempiente decorso il termine perentorio di 90 giorni, dell' ingiunzione, stabilito per provvedere alla demolizione ed alla remissione in ripristino dello stato dei luoghi;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 92 del 30.06.2017, modalità di applicazione delle sanzioni previste dall' art. 31 comma 4 - bis del D.P.R. n. 380/2001, conseguenti alla inottemperanza dell' ordinanza di demolizione;

VISTO il Decreto Sindacale n. 28 del 12/09/2022;

PER tutto quanto sopra;

ORDINA

Ai sigg. (*Omissis*), nato a (*Omissis*), entrambi ivi residenti in (*Omissis*), nella qualità di proprietari del terreno, su cui insiste la struttura, sito in via (*Omissis*), in catasto (*Omissis*), di procedere alla demolizione delle opere descritte in premessa, a loro cura e spese, entro e non oltre il termine di gg. 90 (novanta) dalla notifica della presente, in assenza di Permesso di Costruire, così come prescritto dall' art. 31 del D.P.R. 380/2001, e senza il N.O. del Genio Civile di Catania e del parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA., provvedendo alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

AVVERTE CHE

In caso di inottemperanza alla presente ordinanza, nei termini sopra indicati, si darà corso alla procedura sanzionatoria di cui alla circolare dell'ARTA n. 3 del 28/05/2015, con la quale viene introdotta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 4-bis, introdotto dall'art. 31 del D.P.R. 380/2001, di importo compreso tra 2.000,00 euro e 20.000,00 euro da comminarsi a carico del responsabile dell'abuso che risulti inadempiente decorso il termine perentorio di 90 giorni dall'ingiunzione, stabilito per provvedere alla demolizione ed alla remissione in pristino dello stato dei luoghi;

si fa presente, inoltre, che la modalità di applicazione della sanzione prevista come da determina dirigenziale n. 92 del 30.06.2017 e dell'art. 31 comma 4-bis del D.P.R. N. 380/2001, verrà determinata nella misura di euro 20.000,00, poiché trattasi di interventi realizzati su aree di cui al comma 2 dell'art. 27 del D.P.R. N. 380/2001;

“Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché, quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune.

L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita (art. 31 paragrafo 3 e 4 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)” Non ottemperando a quanto sopra si procederà in applicazione della normativa vigente in materia per l'esecuzione della presente.

Gli Agenti della Forza Pubblica, il Comando di P.M. sono incaricati della sorveglianza della presente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di ricezione della presente.



IL CAPO SETTORE
dott. Vincenzo Paterniti